

**CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLE MISURE REGOLAMENTARI
CONCERNENTI L'ASSEGNAZIONE DELLE FREQUENZE RADIO PER
SISTEMI TERRESTRI DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE I CUI
DIRITTI D'USO SCADONO IL 31 DICEMBRE 2029**

1. Introduzione

1. L'importanza dello sviluppo delle reti *wireless* per fornire a cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni connettività veloce e affidabile in maniera quanto più diffusa sul territorio, sia nelle aree più densamente abitate che nelle zone rurali e isolate, è ormai da tempo riconosciuta nei piani e nelle *policy* definiti a livello unionale e nazionale, incluse le misure di intervento pubblico in corso nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con particolare riguardo ai piani "Italia a 1 Giga" e "Italia 5G". Tale connettività, infatti, contribuisce in maniera rilevante al superamento del divario nella disponibilità di servizi digitali sempre più avanzati.
2. In tal senso è intervenuta, da ultimo, la Decisione (UE) 2022/2481 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, che istituisce il programma strategico per il decennio digitale 2030, annoverando tra gli obiettivi digitali da raggiungere nell'Unione entro il 2030 che "*tutte le zone abitate siano coperte da reti senza fili di prossima generazione ad alta velocità con prestazioni almeno equivalenti al 5G, conformemente al principio della neutralità tecnologica*". La rilevanza di tale *target* è stata ribadita nel recente *white paper*¹ della Commissione europea, che ha sottolineato, tra l'altro, che la disponibilità di connettività ad alta qualità, affidabile e sicura per tutti e ovunque nell'Unione è indispensabile anche da un punto di vista sociale.
3. Al riguardo, si osserva che l'Italia apporta un significativo contributo al raggiungimento del predetto obiettivo del decennio digitale nell'Unione. Infatti, in base agli attuali indicatori prestazionali definiti al riguardo², il nostro Paese si colloca ai primi posti in Europa in termini di copertura 5G della popolazione nazionale (con un valore del 99,7%), superiore di oltre 18 punti percentuali rispetto alla media UE, come mostrato nella seguente figura.

¹ "How to master Europe's digital infrastructure needs?", COM(2024) 81 final, Brussels, 21.2.2024.

² [DESI 2023 dashboard for the Digital Decade - Digital Decade DESI visualisation tool \(europa.eu\)](https://ec.europa.eu/digital-panels/digital-decade-desi-visualisation-tool)




Figura 1: percentuale di copertura 5G della popolazione nei Paesi dell’UE (DESI 2023).

4. Tale favorevole posizionamento dell’Italia è attribuibile anche al fatto che il nostro Paese è stato il primo nell’Unione europea ad aver assegnato (peraltro simultaneamente) i diritti d’uso delle frequenze delle tre bande pioniere per lo sviluppo del 5G, all’esito della relativa procedura di gara conclusasi nell’ottobre del 2018, sulla base di quanto stabilito dalla delibera n. 231/18/CONS. Ciò ha consentito agli operatori aggiudicatari di lanciare i primi servizi 5G commerciali nelle principali città italiane già a partire dall’estate 2019³.
5. Inoltre, il livello di copertura raggiunto è anche correlato alle misure regolamentari in materia di spettro radio introdotte dall’Autorità a partire dalla delibera n. 231/18/CONS, inclusi gli obblighi in capo agli operatori aggiudicatari dei diritti d’uso in questione, volti a garantire il più ampio livello di copertura e di accesso ai servizi 5G per tutti gli utenti sul territorio nazionale⁴.
6. Naturalmente, l’importante risultato di copertura ottenuto è anche riconducibile alle condizioni del mercato dei servizi radiomobili registrate in Italia anche prima dell’avvento del 5G, inclusa l’alta penetrazione dei servizi e l’elevato livello di sviluppo delle precedenti generazioni delle reti radiomobili, a partire dal 2G fino al

³ L’Italia ha dunque raggiunto con circa un anno e mezzo di anticipo l’obiettivo previsto dal Piano d’azione per il 5G della Commissione europea di avviare i servizi 5G commerciali in almeno una principale città entro il 2020.

⁴ Ciò anche in linea con il quadro normativo e regolamentare a livello nazionale ed europeo definito al momento dell’adozione del regolamento dell’Autorità, incluse le disposizioni della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, il Piano d’azione per il 5G della Commissione europea e la Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione.



4G, che hanno sempre visto l'Italia primeggiare. Tali condizioni appaiono aver favorito la diffusione del 5G, che ha potuto beneficiare di infrastrutture capillari già esistenti, anche in un'ottica di continuità e complementarità tra i vari sistemi radiomobili che insieme concorrono utilmente alla fornitura dei servizi voce e dati agli utenti finali sul territorio.

7. Ai positivi riscontri sopra evidenziati, si affiancano tuttavia alcune circostanze meno promettenti. Infatti, le prestazioni mediamente offerte oggi dalle reti 5G non lasciano intravedere una significativa differenza con le prestazioni ottenibili mediante le reti basate sulla precedente tecnologia 4G. Ciò è in gran parte dovuto al fatto che le reti 5G oggi attive in Italia sono ancora quasi totalmente in modalità *Non-Standalone* (NSA), e pertanto ancora non beneficiano dei vantaggi derivanti dalla realizzazione di un'architettura di rete di tipo *Standalone* (SA). Ad esempio, non sono ancora stati dispiegati i servizi afferenti alle altre due categorie della famiglia 5G (insieme a quella *enhanced Mobile Broadband*, eMBB) chiamate *massive Machine Type Communication* (mMTC) e *Ultra reliable low latency communications* (URLLC), considerati finora “cavalli di battaglia” nel *marketing* relativo al 5G, per cui oggi alcuni commentatori sostengono che lo sviluppo di tale tecnologia sia in ritardo.
8. Naturalmente, in una valutazione oggettiva, non possono non essere considerati numerosi aspetti che possono, almeno in parte, giustificare tale situazione. Innanzitutto, subito dopo l'assegnazione delle frequenze per il 5G si sono verificati due eventi di rara magnitudo, quali la pandemia da Covid-19 e la crisi mondiale macroeconomica e geopolitica. Tali eventi si sono innestati, tra l'altro, in un quadro già delineato di stabilizzazione del mercato, peraltro con i relativi prodotti e servizi percepiti sempre più come “*commodities*”, frutto anche di libere scelte degli operatori nell'ambito delle dinamiche concorrenziali, che hanno eroso i margini di profitto dei mercati delle comunicazioni elettroniche *wireless*, lasciando via via meno risorse per i nuovi investimenti. In tale scenario, in cui non a caso è stato registrato l'avvio di una fase di consolidamento del mercato (come si dirà anche in seguito), gli operatori hanno presumibilmente ritenuto più sostenibile puntare sull'erogazione dei servizi mediante le reti esistenti, con il conseguente rallentamento degli investimenti necessari per un più accelerato *deployment* delle nuove reti, anche nelle aree in cui vi è un fabbisogno di servizi *wireless* avanzati⁵. Inoltre, come anche evidenziato nell'indagine conoscitiva sul c.d. *Local Licensing*, avviata dall'Autorità con la delibera n. 131/21/CONS, anche la scarsa domanda dei settori industriali non appare aver stimolato lo sviluppo delle nuove applicazioni attese con il 5G.
9. In tale contesto, è in ogni caso necessario rilevare che la maggior parte dei diritti d'uso delle radiofrequenze assegnate in Italia per lo sviluppo delle reti *wireless* e

⁵ L'individuazione di aree a fallimento di mercato, in cui è stato riscontrato che tale fabbisogno è insoddisfatto, ha portato alla definizione, da ultimo, dei piani di intervento pubblico finanziati con i fondi del PNRR, attualmente in corso e il cui completamento è previsto nel 2026.



dei relativi servizi fissi e mobili ad alta velocità scadranno contemporaneamente il 31 dicembre 2029. In sostanza, si tratta di tutti i diritti d'uso attualmente in capo agli operatori ad eccezione dei diritti d'uso di tipo *Wireless Local Loop* (WLL) nella parte inferiore della banda 26 GHz (che scadono nel 2026 e di cui si dirà più avanti) e di quelli assegnati appunto nel 2018 per il 5G, validi fino al 31 dicembre 2037. La scadenza sincronizzata dei diritti d'uso è, tra l'altro, uno degli obiettivi del *Codice*⁶, che si propone in tal modo un trattamento delle misure regolatorie quanto più possibile armonizzato e sistematico.

10. A tal proposito, vari *stakeholders* hanno già espresso l'auspicio che venga quanto prima data continuità all'azione finora svolta dall'Autorità, mirata a fornire al mercato un quadro regolatorio certo e di lungo termine in merito all'impiego delle frequenze in questione, al fine di consentire un'adeguata pianificazione e una maggiore sostenibilità degli investimenti necessari a garantire lo sviluppo di reti *wireless* c.d. "a prova di futuro", in linea con le citate *policy*.
11. La necessità di trattare con congruo anticipo la tematica in parola, oltre ad essere in linea con quanto previsto dal *Codice*, è altresì legata alla complessità del vigente impianto regolatorio di riferimento per i diritti d'uso delle frequenze delle varie bande in scadenza al 2029, definito in maniera stratificata nel corso di oltre 25 anni con le pertinenti delibere dell'Autorità anche in ragione del progressivo processo di armonizzazione nell'Unione delle varie bande di frequenza. Inoltre, detta esigenza è dovuta ai tempi tecnici necessari all'Amministrazione per definire e finalizzare prima della predetta scadenza le misure atte a garantire che gli utenti finali possano continuare a beneficiare dei servizi *wireless* fissi e mobili a banda ultralarga, inclusa se del caso una nuova procedura di gara, di ampia portata, per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in questione. Ciò allo scopo di promuovere lo sviluppo della connettività senza fili ad elevate prestazioni, nel rispetto del principio di neutralità tecnologica, favorendo così il raggiungimento degli obiettivi di transizione digitale definiti a livello nazionale e unionale. In tale contesto è altresì importante mantenere e sviluppare gli aspetti positivi del mercato nazionale, ponendo le basi per superare, auspicabilmente, le problematiche sopra esposte.
12. Alla luce di tale contesto, l'Autorità ritiene necessario, anche al fine di informare tempestivamente le attività di propria competenza in materia di spettro radio, avviare una prima consultazione pubblica sulle possibili future misure regolamentari concernenti le frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche *wireless* a banda ultralarga i cui diritti d'uso sono in scadenza al 2029. Ciò tenendo conto, tra l'altro, delle specifiche circostanze a livello nazionale, incluso il contesto di mercato attuale e prospettico (anche in termini di possibili consolidamenti tra operatori), nonché degli strumenti previsti al riguardo dal *Codice* (proroga, rinnovo, nuova assegnazione mediante procedura competitiva o

⁶ Cfr. in particolare l'art. 62, comma 6.

comparativa) applicabili anche in funzione della *legacy* dei diritti d'uso nelle varie bande e della domanda di mercato.

13. Si evidenzia che analoghe iniziative sono state intraprese anche da altri regolatori in Europa. Ad esempio, in Germania la Bundesnetzagentur ha lanciato nel 2020 una prima consultazione pubblica⁷ (seguita poi da altre) sui possibili scenari relativi alla messa a disposizione delle porzioni di spettro i cui diritti d'uso sono in scadenza nel 2025 (frequenze a 800, 1800 e 2600 MHz) e nel 2033 (frequenze a 700, 900, 1400 e 1800 MHz), avviando quindi il confronto al riguardo con gli *stakeholder* con oltre 5 anni di anticipo rispetto alla prima scadenza (e ben 13 anni prima della seconda) dei diritti d'uso delle frequenze in questione. Ciò con l'obiettivo di assumere decisioni al riguardo con congruo anticipo rispetto alla scadenza di detti diritti d'uso in Germania, in modo da fornire al mercato la necessaria certezza regolatoria per pianificare e realizzare in maniera sostenibile gli investimenti volti allo sviluppo delle reti *wireless* ad alta velocità.
14. Con la presente consultazione pubblica l'Autorità intende dunque avviare il confronto con il mercato sulla tematica in questione, mediante una prima consultazione degli *stakeholder* sulle predette possibili misure. In particolare, nella sezione 2 viene descritto il quadro regolamentare di riferimento per i diritti d'uso in scadenza nel 2029, nella sezione 3 vengono riassunte le principali caratteristiche del mercato nazionale dei servizi *wireless* fissi e mobili, infine nella sezione 4 sono riportati alcuni orientamenti preliminari dell'Autorità.

2. Il quadro dei diritti d'uso delle frequenze in scadenza al 31 dicembre 2029

15. La seguente tabella elenca, per ciascuna banda interessata, gli intervalli di frequenze i cui diritti d'uso sono in scadenza al 2029, la relativa modalità di *duplexing*, la quantità di risorse spettrali disponibili a partire dal 1° gennaio 2030, i sistemi *wireless* attualmente impiegati e la regolamentazione di riferimento dell'Autorità.

⁷ [Bundesnetzagentur - Press - "Compass" for spectrum management](#)



Banda [MHz]	Intervallo frequenze [MHz]	Duplex mode	Risorse spettrali disponibili [MHz]	Sistemi attualmente impiegati	Delibere Agcom di riferimento
800	791-821 (DL) 832-862 (UL)	FDD	2x30	4G	282/11/CONS 370/11/CONS
900	880-915 (UL) 925-960 (DL)	FDD	2x35	2G/3G/4G	69/99 127/01/CONS 128/01/CONS 286/02/CONS 541/08/CONS 282/11/CONS 430/16/CONS 296/17/CONS 338/20/CONS 383/20/CONS
1400	1452-1492	SDL	40	4G	259/15/CONS
1800	1715-1785 (UL) 1810-1880 (DL)	FDD	2x70	4G	20/99 69/99 127/01/CONS 128/01/CONS 286/02/CONS 282/11/CONS 430/16/CONS 296/17/CONS 383/20/CONS
2100	1920-1980 (UL) 2110-2170 (DL)	FDD	2x60	4G	410/99 388/00/CONS 541/08/CONS 338/20/CONS
2600	2570-2600	TDD	30	4G/5G	282/11/CONS 370/11/CONS
	2510-2570 (UL) 2630-2690 (DL)	FDD	2x60		
3500	3440-3500 3540-3600	TDD	120	5G	209/07/CONS 183/18/CONS 477/18/CONS 452/20/CONS 66/22/CONS 195/23/CONS 196/23/CONS
28000	28052,5-28444,5 29060,5-29452,5	FDD	2x392	WLL (fisso P-P/P-MP)	822/00/CONS 400/01/CONS 195/04/CONS 355/13/CONS 426/21/CONS

Tabella 1: riepilogo delle bande di frequenza i cui diritti d'uso sono in scadenza al 2029.



16. Si rappresenta innanzitutto che nella tabella non è stata appositamente inclusa la banda 24.5-26.5 GHz (c.d. banda 26 GHz bassa), attualmente impiegata per applicazioni di tipo WLL, i cui diritti d'uso scadranno il 31 dicembre 2026⁸, e che quindi necessita di una regolamentazione anticipata rispetto al resto delle bande. Al riguardo, l'Autorità ha già espresso e sottoposto a consultazione pubblica il proprio orientamento favorevole all'implementazione di un *major refarming* della banda in questione e all'espletamento di una procedura di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle relative frequenze per l'uso con sistemi più moderni che consentano un uso più efficiente dello spettro. Tale orientamento ha riscontrato peraltro il favore della maggior parte degli *stakeholder*, che ha espresso⁹ l'auspicio che venga delineato quanto prima uno scenario di riorganizzazione della banda e assegnazione dei rispettivi diritti d'uso, anche mediante procedure competitive, da avviare possibilmente in anticipo rispetto alla predetta scadenza di tali diritti, in modo da consentire l'utilizzo delle risorse spettrali in parola a partire dal 1° gennaio 2027 secondo le nuove norme tecniche di armonizzazione per l'impiego in tecnologia 5G, per applicazioni sia mobili che fisse di tipo *Fixed Wireless Access* (FWA). A tal proposito, l'Autorità si riserva di avviare in tempo utile un apposito procedimento volto alla definizione delle regole di assegnazione della banda 26 GHz bassa. Pertanto, tale banda non rientra nell'ambito della presente consultazione pubblica.
17. Ciò premesso, si osserva che, per quanto riguarda le bande di frequenza fino a 6 GHz, la quantità complessiva di risorse spettrali i cui diritti d'uso sono in scadenza al 2029 è pari a 700 MHz, corrispondente a circa il 73% del totale dello spettro in detto *range* attualmente assegnato in Italia per uso *Mobile Fixed Communication Networks* (MFCN). Tale quantità totale è ripartita in 150 MHz TDD, 40 MHz SDL e 2x255 MHz FDD (di cui 2x65 MHz *sub*-GHz), come illustrato nella seguente figura.

⁸ Le porzioni di spettro oggetto di diritti d'uso vanno da 24.549 a 25.109 GHz e da 25.557 a 26.117 GHz, per un totale di 2x560 MHz utili per la canalizzazione *Frequency Division Duplex* (FDD). Nello specifico, sono stati previsti sette blocchi da 2x56 MHz (denominati con le lettere da A a G) tra loro separati da bande di guardia di 28 MHz. A partire dal 2002, ciascun blocco è stato messo a disposizione per l'assegnazione mediante asta (sulla base del regolamento dell'Autorità di cui alle delibere nn. 822/00/CONS e 400/01/CONS, come modificato dalla delibera n. 195/04/CONS e, da ultimo, dalla delibera n. 355/13/CONS) in 21 distinte aree geografiche del territorio nazionale, corrispondenti alle regioni italiane e alle province autonome di Trento e Bolzano, per una disponibilità totale di 147 diritti d'uso WLL di estensione geografica, appunto, regionale o provinciale. La scadenza iniziale dei diritti d'uso assegnati nel corso di tre fasi è stata fissata al 31 dicembre 2022, ed è stata prorogata dapprima al 31 dicembre 2024 (secondo quanto previsto dalla Legge n. 15/2022, con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 285/22/CONS), e poi al 31 dicembre 2026 (in base a quanto previsto dalla Legge n. 41/2023, con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 260/23/CONS).

⁹ Cfr. da ultimo gli esiti della consultazione pubblica avviata con la delibera n. 161/23/CONS.




Figura 2: quantità di risorse spettrali nelle bande fino a 6 GHz in scadenza al 2029.

2.1 Le frequenze ex GSM a 900 e 1800 MHz

18. La maggior parte delle frequenze disponibili nelle bande 900 MHz e 1800 MHz è stata inizialmente assegnata tra il 1995 (agli operatori Telecom Italia e Omnitel Pronto Italia, oggi Vodafone Italia) e il 1998 (all'operatore Wind Telecomunicazioni, oggi Wind Tre a seguito della fusione societaria con H3G) mediante concessione di licenze individuali di durata ventennale per l'espletamento di servizi GSM/DCS1800. Successivamente, i diritti d'uso delle frequenze in questione sono stati oggetto di proroghe di durata complessiva fino a 15 anni circa, corrispondente quindi al massimo periodo previsto dall'art. 25, comma 6, del *Codice* all'epoca vigente.
19. In particolare, l'attuale scadenza dei diritti d'uso delle porzioni di bande in questione è stata fissata a seguito dell'ultima proroga concessa dall'allora Ministero dello sviluppo economico (MISE, oggi MIMIT) d'intesa con l'Autorità, espressa con la delibera n. 296/17/CONS ai sensi del predetto art. 25, comma 6, secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 568 e seguenti, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232, che ha introdotto novità normative in materia di proroga e *refarming* dei diritti d'uso in parola. A tal riguardo, l'Autorità con detta delibera ha altresì fornito il proprio parere favorevole per l'autorizzazione al cambio di tecnologia d'uso in tali bande, in linea con il quadro legislativo definito dalla citata Legge. Con la delibera n. 338/20/CONS è stato poi confermato il termine del 30 giugno 2022, fissato con la delibera n. 296/17/CONS, per l'obbligo di servizio GSM nelle bande 900 e 1800 MHz. Pertanto, oggi tali bande sono utilizzabili anche con le nuove e più efficienti tecnologie permesse dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).

20. Nella banda 900 MHz, inoltre, a seguito di razionalizzazione della stessa, un blocco da 2x5 MHz è stato progressivamente liberato sul territorio nazionale e assegnato alla società H3G (oggi Wind Tre) per l'utilizzo con tecnologie di tipo 3G, ai sensi della procedura di cui all'Avviso dell'allora MISE del 9 marzo 2010, sulla base di quanto previsto dalla delibera dell'Autorità n. 541/08/CONS. La scadenza dei relativi diritti d'uso è stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2021, poi prorogata di 8 anni su istanza di Iliad (divenuta titolare a seguito del *merger* H3G-Wind Telecomunicazioni), con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 338/20/CONS.

2.2 Le frequenze LTE nelle bande 800, 1800 e 2600 MHz

21. I diritti d'uso delle bande 800 e 2600 MHz, e di parte della banda 1800 MHz (2x25 MHz FDD), sono stati assegnati nel 2011 per lo sviluppo di sistemi 4G mediante procedura competitiva (c.d. gara LTE) o riserva, sulla base del regolamento stabilito dall'Autorità con la delibera n. 282/11/CONS. Con tale provvedimento è stata prevista, tra l'altro, una durata di detti diritti pari a 18 anni, dunque validi fino all'attuale termine del 2029. Pertanto, tali risorse spettrali non sono state finora oggetto di proroga dei relativi diritti d'uso.

22. Tenuto conto anche di quanto riassunto al precedente paragrafo, la seguente figura illustra l'attuale stato di assegnazione dei diritti d'uso delle bande 800, 900, 1800 e 2600 MHz agli operatori aggiudicatari.




Figura 3: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso delle bande 800, 900, 1800 e 2600 MHz.

2.3 La banda L

23. La porzione centrale della c.d. banda L, corrispondente all'intervallo di frequenze 1452- 1492 MHz da impiegare per *supplemental downlink* (SDL), è stata assegnata mediante procedura competitiva nel 2015 dall'allora MISE, sulla base del piano di assegnazione stabilito dalla delibera dell'Autorità n. 259/15/CONS. All'esito della gara, i due lotti da 20 MHz messi a gara sono stati assegnati a Vodafone e TIM (come mostrato nella seguente figura), con scadenza dei rispettivi diritti d'uso al 31 dicembre 2029. Pertanto, allo stato tale porzione di frequenze non risulta interessata da alcun provvedimento di proroga.




Figura 4: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso della banda 1400 MHz SDL.

2.4 Le frequenze a 2100 MHz

24. La banda 2100 MHz è stata inizialmente assegnata nel 2001 tramite procedura competitiva per il rilascio di 5 licenze individuali (prima di 15 anni, poi prorogati a 20 con apposito decreto), aventi quindi validità fino al 31 dicembre 2021, per l'installazione e l'esercizio di sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS - IMT2000). Successivamente, su istanza delle società H3G e Wind Telecomunicazioni (oggi Wind Tre a seguito dell'operazione di *merger*), con il decreto 6 maggio 2009 dell'allora MISE di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e con l'intesa dell'Autorità, il termine di validità delle licenze UMTS a 2100 MHz di tali società è stato prorogato per un periodo di 8 anni, quindi fino al 31 dicembre 2029.
25. Nel 2009, il Ministero ha provveduto a riassegnare, sulla base delle procedure definite dall'Autorità con la delibera n. 541/08/CONS, tre blocchi da 2x5 MHz FDD nella banda 2100 MHz rientrati nella disponibilità dello Stato a seguito del formale ritiro della licenza dell'operatore UMTS della gara iniziale IPSE 2000. La scadenza dei diritti d'uso riassegnati è stata inizialmente fissata al 31 dicembre 2021, ed è stata poi prorogata dal Ministero, su istanza degli operatori titolari (TIM, Vodafone e Wind Tre), fino al 31 dicembre 2029, per la sola porzione FDD, con parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 338/20/CONS, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del *Codice* allora vigente. In tale occasione è stata anche introdotta la possibilità dell'utilizzo delle frequenze in neutralità tecnologica, previa autorizzazione, e quindi anche all'uso 4G/5G.




Figura 5: stato delle assegnazioni dei diritti d'uso della banda 2100 MHz.

2.5 La banda 3.4-3.6 GHz

26. I diritti d'uso delle frequenze dell'intervallo 3.4-3.6 GHz sono stati assegnati nel 2008 dall'allora MISE con estensione geografica regionale/macro-regionale, sulla base delle procedure di cui alla delibera n. 209/07/CONS, per i servizi di tipo Wimax. In particolare, in ogni area sono stati assegnati 3 blocchi da 2x21 MHz¹⁰, fissando una durata iniziale dei diritti d'uso di 15 anni, quindi con scadenza al 2023. Nel 2018, il MISE, con il parere favorevole dell'Autorità di cui alla delibera n. 183/18/CONS, ha autorizzato la maggior parte delle istanze di proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in questione avanzate da quasi tutti gli aggiudicatari. Con detta delibera, l'Autorità ha introdotto misure tecnico-regolamentari al fine di favorire l'incremento delle dinamiche competitive e garantire l'uso efficiente della banda in questione, anche in ragione del mutato quadro di impiego della stessa verso il 5G¹¹. Tra queste rientrano le misure a favore di operazioni di riorganizzazione della banda (c.d. *reshuffling*), volte a rispondere all'esigenza di deframmentarla, anche attraverso operazioni di *trading* dello spettro. Ciò affinché ciascun titolare di diritti d'uso potesse disporre di una dotazione spettrale quanto più possibile uniforme a livello geografico fra le varie aree (c.d. *deframmentazione geografica* o *verticale*) e contigua in frequenza (c.d. *deframmentazione frequenziale* o *orizzontale*), in linea con le pertinenti indicazioni in ambito comunitario.
27. Tale obiettivo risulta ad oggi quasi completamente raggiunto, anche grazie ad alcuni successivi provvedimenti adottati dall'Autorità che hanno previsto impegni degli operatori interessati coerenti con il percorso di deframmentazione già promosso per la banda in questione. In particolare, la delibera n. 66/22/CONS, con cui l'Autorità ha espresso al Ministero il parere positivo sull'autorizzazione all'istanza degli operatori TIM e Linkem per il trasferimento reciproco e la proroga al 31 dicembre 2029 dei diritti d'uso in banda 3.4-3.6 GHz, ha previsto tra le condizioni per la concessione della proroga, in continuità con quanto già stabilito nella delibera n. 183/18/CONS, l'impegno da parte dei predetti operatori ad aderire, entro la scadenza originaria di detti diritti, ad un piano di riorganizzazione per la deframmentazione orizzontale e verticale della banda in questione, finalizzato ad

¹⁰ Tenendo conto della modalità prevalente di impiego FDD all'epoca adottata per le frequenze in questione.

¹¹ A tal proposito, è stato stabilito, tra l'altro, che gli operatori beneficiari della proroga, a partire dalla data di inizio della stessa, dovessero restituire 1 MHz accoppiato (FDD) delle proprie assegnazioni originarie, passando a blocchi da 2x20 MHz.

ottimizzare lo sviluppo del 5G e a migliorare i relativi servizi. Successivamente, con le delibere nn. 195/23/CONS e 196/23/CONS, l’Autorità ha reso al MIMIT i pareri favorevoli sulla proroga al 31 dicembre 2029 ed il trasferimento, rispettivamente da Brennercom a Fastweb nella Provincia autonoma di Bolzano e da Eolo a OpNet nella regione Valle d’Aosta, dei relativi diritti d’uso delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz. Anche in tali provvedimenti sono stati previsti analoghi impegni da parte degli operatori beneficiari della proroga circa la deframmentazione della banda in parola.

28. Pertanto, alla luce del quadro descritto, ad esito delle autorizzazioni delle istanze di proroga e/o trasferimento dei diritti d’uso delle frequenze (da ultimo, l’operazione di *trading* tra Wind Tre e OpNet, autorizzata con parere favorevole dell’Autorità di cui alla delibera n. 201/24/CONS), nonché dei consolidamenti societari intervenuti nel tempo, attualmente lo scenario delle assegnazioni delle frequenze nella banda 3.4-3.6 GHz risulta del tutto deframmentato geograficamente, con tre operatori (Fastweb, Wind Tre¹² e TIM) titolari dei diritti d’uso su tutte le aree di estensione geografica degli stessi, e quasi completamente deframmentato a livello spettrale e uniforme in termini di posizionamento in frequenza dei blocchi assegnati¹³, come mostrato nella seguente figura, in cui sono illustrate anche le porzioni di spettro in uso da parte della Difesa.

	3400	3420	3437	3440	3460	3480	3500	3520	3537	3540	3560	3580	3600	MHz
		37		3	20	20	20		37	3	20	20	20	
Bolzano	Difesa		Wind Tre	TIM	Fastweb		Difesa		Fastweb	Fastweb	Fastweb			
Valle d'Aosta	Difesa		Wind Tre	TIM	Wind Tre		Difesa		Fastweb	Fastweb	Wind Tre			
Resto d'Italia	Difesa		Wind Tre	Wind Tre	Wind Tre		Difesa		TIM	Fastweb	Fastweb			

Figura 6: stato delle assegnazioni dei diritti d’uso nella banda 3.4-3.6 GHz.

2.6 Le frequenze WLL a 28 GHz

29. I diritti d’uso per l’utilizzo delle frequenze nella banda 27.5-29.5 GHz (c.d. banda 28 GHz) impiegate nell’ambito del servizio fisso per applicazioni di tipo punto-punto e punto-multipunto di tipo WLL sono stati assegnati mediante asta a partire dal 2002 in base alle procedure definite dall’Autorità con le delibere nn. 822/00/CONS e 400/01/CONS, come successivamente modificate con la delibera n. 195/04/CONS e, da ultimo, con la delibera n. 355/13/CONS.

30. Nello specifico, sono stati previsti 3 blocchi da 2x112 MHz (denominati con le lettere H, I e L) tra loro separati da bande di guardia di 28 MHz, per un totale di

¹² Nelle more della finalizzazione del procedimento autorizzativo dell’accordo con OpNet e del relativo *closing*.

¹³ In base agli impegni assunti dagli operatori interessati, è atteso che tale contiguità e uniformità possa essere raggiunta mediante *reshuffling* di alcuni blocchi.

2x392 MHz utili per la canalizzazione *Frequency Division Duplex* (FDD). Ciascun blocco è stato messo a disposizione per l’assegnazione in 21 distinte aree geografiche del territorio nazionale, corrispondenti alle regioni italiane e alle province autonome di Trento e Bolzano, per una disponibilità totale di 63 diritti d’uso WLL di estensione geografica, appunto, regionale o provinciale. La scadenza iniziale dei diritti d’uso assegnati nel corso di tre fasi è stata fissata al 31 dicembre 2022, ed è stata poi prorogata di 7 anni, con parere favorevole dell’Autorità di cui alla delibera n. 426/21/CONS, definendo quindi l’attuale termine del 2029. Il risultante stato di assegnazione dei diritti d’uso in parola è mostrato nella seguente tabella.

Area di estensione geografica dei diritti d’uso	Blocchi FDD da 2x112 MHz nella banda 28 GHz WLL		
	H	I	L
Bolzano	-	TIM	Eolo
Umbria	Connesi	TIM	Eolo
Resto d’Italia	Open Fiber	TIM	Eolo

Tabella 2: stato delle assegnazioni dei diritti d’uso WLL nella banda 28 GHz.

3. Il mercato dei servizi *wireless* in Italia

31. In base agli ultimi dati dell’Osservatorio sulle Comunicazioni dell’Autorità (n. 1/2024), aggiornati a dicembre 2023, nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga e ultra-larga, forniti attraverso le tecnologie xDSL, fibra ottica e FWA, avente estensione geografica nazionale, il segmento *wireless* rappresenta circa l’11% del totale delle linee attive, e registra una crescita del 7,6% nell’ultimo anno. Oltre due terzi degli accessi complessivi in tale segmento di mercato sono distribuiti tra le società Eolo, Tiscali e TIM, secondo le quote mostrate nella seguente figura.




Figura 7: quote del segmento FWA del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alla rete fissa a banda larga e ultra-larga (dati dell’Osservatorio Agcom sulle Comunicazioni).

32. Il mercato dei servizi di accesso al dettaglio alle reti radiomobili - che allo stato registra la presenza di 5 operatori infrastrutturati autorizzati alla fornitura di detti servizi - si conferma concentrato, con tre operatori che detengono complessivamente quasi l'80% delle quote di mercato, distribuite in maniera piuttosto omogenea, non sussistendo dunque una chiara posizione di primazia in capo ad un unico operatore.
33. Infatti, considerando le linee mobili complessive – cioè il totale delle SIM attive, date dalla somma delle SIM “human”¹⁴ e delle SIM *Machine-to-Machine* (M2M)¹⁵ – le quote di mercato risultano distribuite come illustrato nella seguente figura. Con riferimento al solo segmento delle SIM “human”, Wind Tre e TIM detengono le maggiori quote, pressoché allineate e pari rispettivamente al 24,6% e 24,1%, seguite da Vodafone, con una quota del 21,7%, e da Iliad, unico operatore in crescita con un aumento di 1,5 punti percentuali su base annua, che ha raggiunto il 13,7% delle SIM attive.




Figura 8: quote del mercato dei servizi di accesso al dettaglio alle reti radiomobili (dati dell'Osservatorio Agcom sulle Comunicazioni).

34. Alla luce di tale situazione, il mercato radiomobile si conferma dunque caratterizzato dalla presenza di una significativa pressione competitiva, esercitata non solo attraverso un approccio “*infrastructure-based*”, ma anche mediante modelli di tipo “*service-based*” in virtù della presenza di molteplici MVNO.
35. Inoltre, tale mercato appare risentire della diminuzione dei ricavi e del contestuale aumento dei volumi di traffico dati (che solo nel periodo 2019-2022 ha prodotto una riduzione dei ricavi per GB di oltre il 50%¹⁶), registrando una significativa

¹⁴ Per SIM “human” si intendono le SIM che prevedono interazione umana, cioè quelle “solo voce”, “voce + dati” e “solo dati”.

¹⁵ Per SIM M2M si intendono le SIM che consentono lo scambio dati, informazioni e comandi tra apparecchiature e dispositivi con limitata o nessuna interazione umana.

¹⁶ Cfr. i dati riportati nelle Relazioni annuali dell’Autorità corrispondenti al periodo in questione.

tendenza al consolidamento degli operatori, non solo in Italia¹⁷. Rileva al riguardo considerare sia l'accordo di *trading* tra Wind Tre e OpNet, per il quale l'Autorità, come detto, ha recentemente espresso il proprio parere ai sensi dell'art. 64 del *Codice*, sia gli accordi vincolanti che Swisscom ha recentemente stipulato con il Gruppo Vodafone per l'acquisizione, soggetta all'approvazione da parte delle autorità competenti, del 100% di Vodafone Italia con l'obiettivo di integrarla con Fastweb, la sua controllata in Italia.

36. Pertanto, fatte salve le successive valutazioni dell'Autorità e delle altre autorità competenti in materia di concentrazione sul caso specifico che riguarda l'accordo tra Swisscom e Vodafone, si profila all'orizzonte una struttura del mercato nazionale dei servizi radiomobili che potrebbe registrare la presenza di 4 operatori infrastrutturati titolari di diritti d'uso dello spettro.

A.1) Il rispondente ha ulteriori questioni da evidenziare riguardo al contesto di riferimento sin qui riassunto?

4. Le valutazioni preliminari dell'Autorità

37. Alla luce di quanto sopra descritto, si osserva innanzitutto che la scadenza simultanea dei diritti d'uso di una così ingente quantità di risorse spettrali non deve rappresentare un ostacolo alla diffusione e allo sviluppo sul territorio di servizi *wireless* ad altissima velocità. Dovrà quindi, in ogni caso, essere evitata ogni eventuale interruzione o degrado della copertura radio e del funzionamento delle reti, che avrebbe un impatto critico sulla popolazione italiana con ripercussioni sul piano sociale, economico e della sicurezza pubblica. D'altra parte, l'esistenza di tali soverchianti criticità non deve rappresentare un ostacolo alla gestione dei diritti d'uso improntata ai principi del *Codice*, come meglio dettagliato più avanti, di trasparenza, equità, non discriminazione e apertura alla concorrenza.
38. Pertanto, appare fondamentale definire tempestivamente le procedure amministrative per mettere a disposizione del mercato tali risorse spettrali in tempo utile a garantirne l'impiego senza soluzione di continuità rispetto all'attuale scadenza del 2029, tenendo conto tra l'altro della domanda e del contesto di mercato. Al riguardo, occorre considerare le condizioni concorrenziali anche in chiave prospettica, alla luce tra l'altro della tendenza manifestata dal mercato verso operazioni di consolidamento tra operatori, come sopra accennato.
39. Secondo quanto previsto dal *Codice*, le predette procedure che l'amministrazione sarà chiamata a definire dovranno basarsi su principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, e dovranno, tra l'altro, assicurare l'uso efficiente dello spettro, garantire il rispetto del principio di neutralità tecnologica, promuovere la concorrenza in maniera sostenibile e favorire l'ampio sviluppo di servizi *wireless*

¹⁷ Si veda ad esempio il caso della creazione di una *joint venture* tra gli operatori Orange e MásMóvil in Spagna, che è stata recentemente approvata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento comunitario sulle concentrazioni (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_24_928).

innovativi e di adeguata qualità sul territorio nazionale, incluse le zone rurali e remote nonché le principali direttrici di trasporto, a beneficio degli utenti finali.

40. A tal riguardo, occorre altresì tener conto delle differenti caratteristiche di propagazione radioelettrica delle varie bande in questione, che rendono alcune porzioni di spettro più idonee a garantire un'ampia copertura del territorio e della popolazione, ed altre più adatte invece a soddisfare, anche a livello più locale, i requisiti di capacità di traffico, in continua crescita. Infatti, è noto che, per un dato scenario radiomobile, le gamme di frequenze più basse (e in particolare quelle *sub-GHz*) offrono maggiori distanze di copertura rispetto alle frequenze più elevate, nonché una migliore penetrazione degli ostacoli che favorisce la fornitura dei servizi anche agli utenti situati all'interno degli edifici; le bande intermedie ed alte, invece, consentono di incrementare il *throughput* (specialmente in aree ad alta densità di traffico) anche in ragione della maggiore disponibilità di risorse spettrali. Pertanto, nella definizione delle predette procedure è opportuno considerare i vantaggi per l'offerta di servizi radiomobili derivanti dalla maggiore flessibilità nell'uso combinato e sinergico delle varie bande, nonché la possibilità di sviluppo di tutti i servizi previsti dallo *standard* 5G e in futuro 6G.
41. In tale prospettiva, appare utile considerare la situazione specifica della banda 28 GHz, non armonizzata nell'Unione per usi di tipo IMT. Infatti, per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche terrestri, in Italia sono oggi attivi in tale banda i sistemi WLL¹⁸, le cui condizioni tecniche di impiego dello spettro appaiono meno efficienti rispetto ad altre modalità di utilizzo con tecnologie più moderne. Con la presente consultazione, l'Autorità intende quindi investigare anche i possibili sviluppi futuri della banda in parola, in termini sia di efficientamento delle tecnologie in banda per le comunicazioni elettroniche terrestri, che di sviluppo delle altre applicazioni, nell'ottica di un eventuale *major refarming* della stessa.
42. Nel contesto qui descritto, il *Codice* mette a disposizione diversi strumenti al fine di perseguire i predetti obiettivi. In particolare, l'amministrazione può decidere di:
 - a. prorogare, ove applicabile, i diritti d'uso delle frequenze in parola, ai sensi dell'art. 62 del *Codice*;
 - b. rinnovare, ove applicabile, i diritti d'uso delle frequenze in questione, ai sensi dell'art. 63 del *Codice*;
 - c. adottare una procedura di assegnazione competitiva o comparativa dei diritti d'uso delle frequenze, ai sensi dell'art. 67 del *Codice*.
43. Tali strumenti possono essere applicati, se del caso, anche in maniera differenziata in base alla tipologia di diritti d'uso delle frequenze in scadenza. In particolare, si ritiene che possano essere meritevoli di valutazione diverse combinazioni di proroga, rinnovo e nuova assegnazione di diritti d'uso delle frequenze. Le eventuali

¹⁸ Che condividono la banda con applicazioni del servizio fisso (FS) e fisso via satellite (FSS), come previsto dal vigente PNRF (*cf.* anche la delibera n. 426/21/CONS).

decisioni in merito andranno effettuate anche in funzione della domanda di mercato e della situazione *legacy* dei diritti d'uso in argomento, ad esempio in termini di periodi di proroga già concessi in relazione a determinate porzioni di spettro.

44. Si pensi ad esempio alle frequenze ex GSM nelle bande 900 e 1800 MHz, i cui diritti d'uso, come sopra descritto, sono stati già prorogati complessivamente per 15 anni circa, ossia il massimo periodo di proroga previsto dal *Codice* vigente al momento della concessione di dette proroghe. In ogni caso, i diritti d'uso nelle predette bande, alla scadenza del 2029, avranno raggiunto una durata di 35 anni. Sulla stessa linea, i diritti d'uso nella banda 2100 MHz, 3400-3600 MHz e 28 GHz, alla scadenza, avranno raggiunto una durata, rispettivamente, di 29, 21.5 e 27 anni. In altri termini, per tali bande è stata già superata la durata minima prevista dal *Codice* al fine di garantire la prevedibilità regolamentare in relazione alle condizioni di investimento in infrastrutture che utilizzano lo spettro radio.
45. Appare, dunque, perseguibile un approccio di tipo “orizzontale”, rappresentato dalla possibilità di identificare dei “pacchetti” minimi frequenze, composti da alcuni lotti di frequenze nelle varie gamme (basse, medie e alte) di cui trattasi. I diritti d'uso di tali “pacchetti” potrebbero quindi essere prorogati o rinnovati “in blocco”, in modo da consentire agli operatori attualmente titolari, ove interessati, di poter mantenere dei sufficienti *layer* di copertura e capacità per garantire la continuità nell'esercizio della propria rete; i diritti d'uso dei restanti lotti di frequenze, invece, potrebbero essere assegnati *ex novo* mediante procedura di gara aperta a tutti, inclusi nuovi entranti, operatori già attivi sul mercato ma non assegnatari delle specifiche frequenze in questione, nonché operatori già titolari, che avrebbero così la possibilità di incrementare i predetti *layer*. In tale scenario, una questione preliminare riguarda il numero e la dimensione di detti “pacchetti” minimi, che andranno modellati sulla base della *legacy* delle rispettive frequenze e del contesto di mercato, attuale e prospettico, al momento della definizione della specifica procedura, anche tenendo conto dell'interesse di eventuali nuovi entranti.
46. Un altro approccio potrebbe invece essere di tipo “verticale”, ossia realizzato differenziando per bande l'applicazione dei suddetti strumenti previsti dal *Codice*. In tal caso, ad esempio, le due bande *sub*-GHz, simili sia per caratteristiche di propagazione che in termini di risorse spettrali disponibili, potrebbero seguire diverse procedure: rinnovo o proroga per la banda 800 MHz, nuova assegnazione per la banda 900 MHz. Ciò consentirebbe di semplificare l'approccio per ciascuna banda, che in tal caso risulterebbe interessata da un'unica procedura. Tuttavia, in tal caso alcune bande non sarebbero accessibili, neanche in parte, da operatori non già titolari dei rispettivi diritti d'uso, rendendosi eventualmente necessaria la valutazione circa l'introduzione di appropriate misure regolamentari (cfr. *infra*). Similmente, l'approccio qui descritto potrebbe essere applicato anche alle altre bande interessate.



47. Circa la proroga dei diritti d'uso delle frequenze prevista dal *Codice*, si osserva che in passato l'AGCM ha evidenziato¹⁹ che a proprio avviso la prassi di prorogare i diritti d'uso delle frequenze senza lo svolgimento di nuove procedure competitive di assegnazione comporterebbe alcune criticità concorrenziali legate all'effetto di non permettere il dispiegarsi di una concorrenza per l'acquisizione di una risorsa scarsa e impedendo, pertanto, che il confronto concorrenziale porti all'ingresso di nuovi operatori o all'emergere di operatori più efficienti.
48. Ad ogni modo, l'Autorità, nell'ambito dei procedimenti di propria competenza volti a definire le future procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in scadenza al 2029, potrà associare, come sempre fatto, a tali procedure anche specifici obblighi in capo agli operatori aggiudicatari, tra cui obblighi di uso effettivo, copertura e accesso²⁰, nonché adeguate misure pro-competitive e anti-accaparramento di frequenze, inclusi eventualmente meccanismi di riserva per operatori nuovi entranti e limiti di aggiudicazione (c.d. *cap*) per le bande di interesse. A tal riguardo, l'Autorità terrà altresì conto dell'evoluzione dei requisiti di fruizione dei servizi, della struttura di mercato e delle relative dinamiche competitive attuali e prospettiche, come sopra accennato.

B.1) Il rispondente esponga le proprie osservazioni e proposte in merito agli orientamenti preliminari dell'Autorità sulle future misure regolamentari riguardanti le frequenze i cui diritti d'uso scadranno il 31 dicembre 2029.

B.2) Il rispondente fornisca e motivi la propria posizione riguardo al tipo di procedura (proroga, rinnovo, nuova assegnazione, combinazione di queste) che ritiene più adeguata da applicare alle predette frequenze.

B.3) Il rispondente indichi quali condizioni e obblighi ritiene debbano essere associati ai diritti d'uso delle frequenze in questione, precisando le relative motivazioni.

B.4) Il rispondente indichi le misure pro-competitive che a proprio avviso dovrebbero essere adottate, e per quali ragioni, nelle future procedure riguardanti i diritti d'uso delle frequenze in parola.

B.5) Il rispondente fornisca informazioni ed elementi circa l'eventuale *roadmap* di sviluppo dell'ecosistema tecnologico per la banda 28 GHz e le modalità previste per l'impiego delle relative frequenze e la coesistenza con le varie applicazioni in banda. Il rispondente ritiene che la banda debba essere soggetta a *refarming* con sostituzione dei sistemi WLL?

¹⁹ Cfr. in particolare le segnalazioni dell'AGCM AS1493, AS1544 e AS1669.

²⁰ Come definito in precedenti regolamenti dell'Autorità, i principali obblighi associati ai diritti d'uso delle frequenze assegnati per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche a banda larga e ultralarga sono riassumibili, in genere, nelle seguenti categorie: a) uso effettivo delle frequenze, che prevede lo specifico *roll-out* delle reti operanti alle frequenze in questione e l'avvio di determinati servizi in aree e tempi predefiniti; b) copertura, con una determinata qualità di servizio, di una certa percentuale di popolazione e/o di specifiche aree del Paese, in tempi prefissati e cadenzati; c) accesso, che prevede la possibilità di fornire capacità, intesa in varie forme dal punto di vista tecnico e giuridico, a soggetti terzi (anche non operatori di telecomunicazioni) non in possesso di una specifica banda di frequenze.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

L'Autorità, al fine di informare tempestivamente le prossime attività di propria competenza in materia di spettro radio, intende acquisire tramite consultazione pubblica commenti, elementi di informazione e documentazione in merito alle future misure regolamentari concernenti le frequenze radio per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche *wireless* i cui diritti d'uso sono in scadenza al 31 dicembre 2029.

In particolare, l'Autorità

INVITA

le parti interessate a far pervenire all'Autorità stessa le proprie osservazioni in merito al tema in oggetto, con particolare riferimento alle tematiche esposte nel testo della consultazione, ed evidenziate mediante le domande proposte per facilitare le osservazioni.

La responsabilità del procedimento è attribuita all'Ing. Marco Petracca, funzionario dell'Ufficio Radio Spettro della Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche. Le comunicazioni, recanti la dicitura semplificata "*Consultazione sui diritti d'uso delle frequenze in scadenza al 2029*", potranno essere inviate, entro il termine fissato nella delibera di avvio della consultazione, tramite PEC all'indirizzo agcom@cert.agcom.it.

I soggetti interessati, nel trasmettere le proprie osservazioni, possono formulare motivata istanza di audizione innanzi al responsabile del procedimento, indicando specificatamente i capi delle osservazioni che intendono illustrare e le ragioni della necessità di un approfondimento in audizione. Nella medesima istanza dovrà essere indicato un referente, un contatto telefonico e un indirizzo *e-mail* per l'inoltro di eventuali successive comunicazioni.

Le comunicazioni fornite dai soggetti che partecipano alla presente consultazione non precostituiscono alcun titolo, condizione o vincolo rispetto a eventuali successive decisioni dell'Autorità stessa.

Ogni comunicazione all'Autorità da parte dei soggetti partecipanti deve essere sempre accompagnata dalla dichiarazione di cui all'art. 16 del regolamento in materia di accesso agli atti, approvato con delibera n. 383/17/CONS, contenente l'indicazione delle parti di documento da sottrarre all'accesso, ovvero da una dichiarazione di accessibilità e pubblicabilità. Il soggetto che dovesse proporre di sottrarre all'accesso dati o informazioni della propria comunicazione, salvo quanto previsto al comma 4 dello stesso articolo 16, dovrà inviare all'Autorità anche la versione accessibile e pubblicabile.

L'eventuale istanza di sottrazione all'accesso della documentazione deve essere accompagnata da una motivazione circostanziata delle specifiche esigenze di riservatezza o di segretezza e del pregiudizio concreto e attuale che deriverebbe al soggetto richiedente dalla messa a disposizione a terzi delle informazioni e dei dati comunicati all'Autorità. In mancanza di detta motivazione si considera accessibile e pubblicabile, ai sensi dell'art. 4 del regolamento di cui alla delibera n. 107/19/CONS, la totalità del documento inviato. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità prevista dalle norme in materia di giustificare puntualmente e non genericamente le parti da sottrarre all'accesso. Pertanto, non saranno accettate istanze generiche di sottrazione all'accesso della totalità dei documenti presentati.

Le comunicazioni pervenute saranno pubblicate, nella versione accessibile, sul sito *web* dell'Autorità, all'indirizzo www.agcom.it. Una sintesi della consultazione sarà altresì pubblicata sul medesimo sito.